



AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **17 MAG. 2017**

Prot. n. S171/2017/~~26439~~ /3.5/140-17
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: BANDO DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NELLA VAL DI FASSA E DI GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI DI STOCCAGGIO. CIG: 6946927184 – pubblicazione risposte quesiti imprese.

Con la presente si comunica che il competente Comun general de Fascia ha dato riscontro ai quesiti pervenuti, il cui testo si riporta di seguito e, ritenendo le risposte di interesse generale, se ne dispone la pubblicazione.

QUESITO N. 1

“Si chiede conferma che in fase di presentazione dell'offerta NON è necessario inserire all'interno della Busta C le eventuali giustificazioni dell'anomalia (riferimento paragrafo 3, comma 5 e paragrafo 7 del Bando di gara)”

RISPOSTA N. 1

Come previsto dal bando integrale di gara l'operatore economico **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni dell'anomalia inserendole nella “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”, contenente il “modulo offerta economica e dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale”.

QUESITO N. 2

“Si chiede conferma che per la partecipazione alla gara d'appalto NON è necessario presentare nessuna referenza bancaria”.

RISPOSTA N. 2

Il bando integrale di gara non richiede alcuna referenza bancaria..

QUESITO N. 3

"In caso di partecipazione alla gara in forma di RTI verticale, si chiede conferma che l'attivazione della "polizza di assicurazione della responsabilità ambientale attività presso terzi" di cui all'art. 25 bis del Capitolato di Gara sia da sottoscrivere esclusivamente da parte dell'azienda che esegue la prestazione principale (e, quindi, non sia richiesta all'azienda che svolge la prestazione secondaria)".

RISPOSTA N. 3

Si conferma quanto espresso nel quesito pur precisando che la suddetta polizza sarà richiesta in fase di stipulazione contrattuale.

QUESITO N. 4

"Il requisito di capacità tecnica-economica per la prestazione secondaria, di cui al punto C2), pag. 12 del Bando di gara, può essere dimostrato anche allegando copia dell'estratto della dichiarazione MUD relativa al CER 200108 dell'impianto di recupero/smaltimento relativo agli anni 2014-2015-2016?"

RISPOSTA N. 4

Si conferma tale possibilità.

QUESITO N. 5

"Per quanto concerne la compilazione del DGUE, si chiede conferma che vada compilata tutta la sezione IV, quindi sia il punto α sia i successivi punti da A a D".

RISPOSTA N. 5

Come previsto dal bando integrale di gara *"con riferimento alla parte IV, è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera " α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE"; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella fase di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e nella verifica a campione di cui al successivo paragrafo 8..."*

QUESITO N. 6

"Al punto 4.2, pag. 19 del Bando di gara vengono indicate le "Riduzioni ex Art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016" per la presentazione del deposito cauzionale. Si chiede conferma del fatto che:

- a. Per poter usufruire di riduzioni in caso di partecipazione in RTI è necessario che tutte le componenti il RTI dispongano delle certificazioni richieste;*
- b. Nel caso di riduzioni cumulabili, la riduzione non va applicata sommando le singole voci e applicandole all'importo iniziale, ma riducendo progressivamente l'importo ad ogni certificazione di cui si è in possesso (es. prima si applica il 50% per la 9001 poi all'importo risultante si applica il 20% per la 14001) e così via".*

RISPOSTA N. 6

Come previsto dal bando integrale di gara:

a. "In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000" di seguito si riporta parte della suddetta determinazione "Lo stesso art. 108 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di garanzie di concorrenti riuniti pone in essere una distinzione, sotto il profilo della responsabilità, tra associazioni temporanee orizzontali e verticali. Infatti, la menzionata disposizione stabilisce che per le associazioni orizzontali di cui all'art. 13, comma 2 della legge, le garanzie fidejussorie e assicurative sono presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. Nel caso, invece, delle associazioni verticali la responsabilità correlata alle garanzie risulta essere ripartita pro quota fra le imprese del raggruppamento.

Sulla base delle suesposte considerazioni, quindi, per le associazioni di tipo verticale, essendo individuabile una responsabilità pro quota sulle garanzie, si può concludere che per esse il beneficio della riduzione sulle garanzie previsto dall'art. 8, comma 11 quater, della legge quadro e' parimenti ripartibile pro quota. Per converso, stante il regime di responsabilità solidale, in presenza di associazioni temporanee orizzontali detto beneficio può essere riconosciuto solo allorché tutte le imprese risultino in possesso della certificazione di qualità'.

In conclusione, relativamente al periodo transitorio in cui le imprese certificate possono godere dei benefici sulle garanzie fidejussorie, si rileva quanto segue:

1) In caso di impresa singola in possesso della certificazione di qualità', ad essa va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

2) In caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità', al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia".

- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;

3) In caso di raggruppamento verticale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

b. come previsto nel bando integrale di gara "In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente" pertanto, il metodo di calcolo esposto risulta corretto.

Distinti saluti.

PER IL DIRIGENTE

- dott. Paolo Fontana -

WIG